


La Congregazione di Carità di Pereto (L'Aquila)  
anno 1872



Massimo Basilici

Edizioni **LO**



<b>Introduzione.....</b>	<b>1</b>
<b>Descrizione .....</b>	<b>3</b>
<i>La nascita e l'evoluzione .....</i>	<i>3</i>
<i>La situazione a Pereto .....</i>	<i>4</i>
<b>I documenti .....</b>	<b>6</b>
<i>Statuto Organico dell'Opera Pia del Suffragio di Pereto amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Pereto.....</i>	<i>6</i>
<i>Statuto Organico dell'Opera Pia S. Pietro Eremita della Frazione di Rocca di Botte amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Pereto .....</i>	<i>10</i>
<i>Statuto Organico dell'Opera Pia del Sacramento della Frazione di Oricola amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Pereto .....</i>	<i>13</i>
<i>Deliberazione della Congregazione di Carità del Comune di Pereto (in Provincia di Aquila).....</i>	<i>16</i>
<i>Statuto organico della Congregazione di Carità del Comune di Pereto.....</i>	<i>17</i>
<i>Regolamento di amministrazione e di servizio interno della Congregazione di Carità di Pereto.....</i>	<i>31</i>
<b>Considerazioni .....</b>	<b>35</b>
<b>Appendici .....</b>	<b>37</b>
<i>Legge numero 753 del 3 agosto 1862 .....</i>	<i>37</i>
<i>Regio decreto numero 1007 del 27 novembre 1862 .....</i>	<i>45</i>



## Introduzione

Per scongiurare rivolte sociali o epidemie, nel Medioevo nacquero delle istituzioni denominate *Opere pie* che, attraverso lasciti testamentari, rendite o censi, sostentavano i poveri di un paese.

Con la proclamazione del Regno d'Italia (anno 1861) l'amministrazione nazionale dovette normalizzare migliaia di *Opere pie* sorte nel tempo, a vario titolo e obiettivo, su tutto il territorio del regno. Così nel 1862 fu promulgata una legge che riconosceva queste istituzioni secolari e ne stabiliva le modalità di gestione; in ogni paese fu istituita una *Congregazione di carità* che prese in gestione i beni e le rendite delle *Opere pie*.

Lo stesso avvenne a Pereto (L'Aquila) in cui nell'anno 1872 furono redatti una serie di documenti per la gestione di *Opere pie* esistenti in paese.

L'obiettivo della presente pubblicazione è la trascrizione di documenti riguardanti la costituzione della *Congregazione di Carità di Pereto* nell'anno 1872. Allo stesso tempo sono fornite delle considerazioni su quanto trascritto.

Ringrazio:

- Nardecchia Paola per i documenti
- Giuliani Stefania per ricerche anagrafiche
- Basilici Alessandro per suggerimenti
- Iadeluca Andrea per revisione del presente testo

Massimo Basilici

Roma, 24 maggio 2026

## **Note per questa pubblicazione**

In questa pubblicazione è stata utilizzata l'abbreviazione ASAg per indicare l'Archivio di Stato di L'Aquila.

Nella copertina è mostrata l'intestazione dello *Statuto organico* della *Congregazione di Carità di Pereto* di cui si tratta in questa ricerca.

## Descrizione

### La nascita e l'evoluzione

Definizione: La *Congregazione di carità* è stata un'istituzione pubblica italiana, creata per gestire l'assistenza ai poveri a livello comunale. Nata per centralizzare l'assistenza pubblica, ha rappresentato un pilastro della beneficenza statale post-unitaria, evolvendo il sistema delle antiche confraternite e *Opere pie*.

Origine: Nata ufficialmente con la legge numero 753 del 3 agosto 1862.

Obiettivo: Si occupava di gestire i beni patrimoniali destinati ai poveri, amministrare ospizi, orfanotrofi ed enti elemosinieri, offrire cure a ciechi, sordomuti e minori abbandonati e distribuire sussidi diretti (denaro, cibo, pane).

Presenza: Era presente in ogni comune del Regno d'Italia.

Nomina: Era nominata dal consiglio comunale.

Tipologia: Era un'istituzione laica, ma strettamente legata alla gestione degli istituti assistenziali locali, ereditando spesso beni e funzioni da precedenti enti religiosi o *Opere pie*.

Gestione patrimoniale: Amministrava donazioni, lasciti e beni immobili requisiti a istituzioni caritative della Chiesa.

## Cronologia di riferimento:

- **1807** (Periodo Napoleonico): nascita prime forme di *Congregazioni di carità* istituite per centralizzare la beneficenza.
- **1862**: istituzione ufficiale delle stesse come enti morali in tutto il Regno d'Italia. Fu prodotta la prima normativa unitaria sull'amministrazione delle *Opere pie*, recependo una legge piemontese di tre anni prima. Entrò in vigore il 1 gennaio 1863.
- **1890** (*Riforma Crispi*): la legge numero 972 del 17 luglio 1890 lo riformò e con il successivo regolamento numero 99 del 5 febbraio 1891, lo inquadrò nelle **IPAB** (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza).
- **1937**: vennero definitivamente soppresse e le loro funzioni e patrimoni passarono all'**ECA** (Ente Comunale di Assistenza).

## **La situazione a Pereto**

A Pereto nell'anno 1872 furono elaborate alcune carte per definire gli obiettivi e le modalità operative della *Congregazione di carità*.<sup>1</sup>

Di questi documenti è stata proposta già una trascrizione;<sup>2</sup> nella presente ricerca sono forniti delle aggiunte e precisazioni, frutto di indagini svolte successivamente.

Da segnalare un evento storico. Con legge 8 dicembre 1806, i paesi di Oricola e Rocca di Botte furono aggregati a Pereto. Per questo motivo la *Congregazione di Carità di Pereto* nel 1872 dovette gestire, oltre i propri beni, anche quelli delle *Opere pie* già attive nei due paesi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Per notizie e successive evoluzioni si veda: Basilici Massimo, *Pereto: le Confraternite e la vita sociale*, edizioni Lumen, Pietrasceca di Carsoli, 2008, pagine 12-13.

<sup>2</sup> Basilici Massimo, *Pereto: gli statuti delle confraternite: Parte 2*, Edizioni Lo, Roma, 2013.

<sup>3</sup> La legge numero 809 del 26 dicembre 1907 distaccava le frazioni di Oricola e Rocca di Botte dal comune di Pereto e le costituiva in comune autonomo.

Nel capitolo che segue sono trascritti i documenti rinvenuti.<sup>4</sup> Su fondo grigio sono proposte delle note del redattore.

In appendice a questa pubblicazione,

- a pagina 37, è riportata la Legge numero 753 del 3 agosto 1862 relativa alla gestione delle *Congregazioni di carità*, entrata in vigore il 1 gennaio 1863;
- a pagina 45 il Regio Decreto numero 1007 del 27 novembre 1862 che definiva le regole per l'amministrazione delle *Opere pie*, entrato in vigore il 20 dicembre 1862.

---

<sup>4</sup> ASAg, *Prefettura e Sottoprefettura*, fondo *Opere Pie*, II sottoserie, busta 159.

## I documenti

### **Statuto Organico dell'Opera Pia del Suffragio di Pereto amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Pereto**

La *Confraternita o Opera Pia del Suffragio* era un'organizzazione che operava all'interno della chiesa di San Giorgio martire di Pereto.

#### Capitolo 1°

##### *Origine, Sede, Scopo, e Redditi*

##### Articolo 1°

La suddetta opera Pia che ha sede in Pereto trae la sua origine da donazione, ed essendo questo stato fatto ab immemorabile da Pia Persona, per cui non si può dare altra precisa notizia. Ed oggi si regge secondo le norme tracciate dalla Legge 3 Agosto 1862, e dal regolamento 27 Novembre dello stesso anno.

Dell'*Opera Pia del Suffragio* non si ha una data di istituzione, ma si conosce quella della cappella denominata del Suffragio, cioè il 22 dicembre 1672, realizzata all'interno della chiesa di San Giorgio martire, per interessamento del sacerdote don Mariano Nicolai.

##### Articolo 2°

Essa à per iscopo che glintroit [sic] della cosa donata abbia principalmente il peso di messe, altri divini Uffici, ed opere di Pietà nonché altri pesi inerenti al suddetto Loco Pio giusto il bilancio.

La missione di questa Opera erano i suffragi per i defunti.

##### Articolo 3°

I mezzi con cui Lopera [sic] Pia prevede [sic] allo scopo delle sue istituzioni.

Queste consistono in redditi provenienti da fondi rustici, e dal grano che ritrae dai Bovi che à in società; la detta Opera Pia giusto il corrispondente inventario di cui il Loco Pio ne è stato sempre in possesso come si trova attualmente.

Le entrate dell'Opera sono costituite dai corrispettivi per la cessione in affitto dei terreni e dal grano che ricompensava il prestito (o *soccide*) di buoi a chi, non possedendone, aveva necessità di servirsene per varie attività di lavoro.

## Capitolo 2°

### *Amministrazione*

#### Articolo 4°

La suddetta Opera Pia è amministrata e diretta dalla locale Congregazione di Carità a cui venne affidata per virtù di Legge, conservandone distinti lo scopo, e la speciale natura, tenendone separate le attività, e passività del rispettivo patrimonio.

La *Congregazione di carità* doveva avere la contabilità e la gestione del patrimonio separati per ogni *Opera pia* gestita.

#### Articolo 5°

A quest'uopo la Congregazione si atterrà al presente Statuto Organico dell'Opera Pia, per ciò che riguarda l'indole, l'interessi particolari di questo; ed al proprio Statuto Organico generale per ciò che riguarda le adunanze, convocazioni, le votazioni, deliberazioni, le attribuzioni del Presidente, dei Membri, e le norme generali amministrative.

## Capitolo 3°

A quest'uopo la Congregazione di Carità non à nulla.

La *Congregazione di carità* è un mezzo per veicolare denaro finora gestito dall'*Opera pia*, non avendone nel proprio patrimonio

## Capitolo 4°

#### Articolo 6°

L'impiegati della Congregazione di Carità presteranno servizio anche per quest'Opera Pia, la quale contribuisce al loro stipendio in proporzione delle sue rendite.

Una parte dei proventi è destinata come stipendio agli impiegati della *Congregazione di carità*. In questo contesto si riduceva la

somma che sarebbe stata destinata ai poveri, ovvero parte del ricavato andava per la gestione della *Congregazione*.

#### Articolo 7°

Il personale degli impiegati addetti all'opera Pia consistono

1° in un Segretario

2° in un Tesoriere

3° in un Serviente

4° in un Sacrestano

Visti i documenti che verranno illustrati, i quattro impiegati sopra citati erano utilizzati anche per altre *Opere pie* gestite dalla *Congregazione*. Le retribuzioni erano ripartite proporzionalmente ai proventi di ogni singola istituzione.

I primi tre impiegati elencati sopra sono tipici di un'organizzazione lavorativa, non si comprende la figura del sacrestano. Da considerare che l'*Opera pia* era un'istituzione laica attorno a cui ruotava la figura di un sacerdote che celebrava funzioni religiose per conto della medesima. Il sacrestano era colui che svolgeva delle funzioni civili (pulizia dell'altare, sistemazione degli oggetti liturgici) e religiose (assistenza durante la celebrazione).

#### Articolo 8°

Il numero, e lo stipendio degli impiegati non potranno essere aumentati senza l'approvazione dell'autorità Superiore.

#### Articolo 9°

È vietato il concedere ad essi pensioni o qualunque specie di gratificazione dovendo lo stipendio tener loro vece di sufficiente ricompensa [sic] trattandosi del denaro del Povero.

#### Articolo 10°

Le incombenze ed attribuzioni speciali sono determinate nel regolamento di amministrazione, e di servizio interno.

#### Articolo 11°

Che il Tesoriere speciale abbia l'obbligo di prestare la debita cauzione.

Come nell'esattoria comunale,<sup>5</sup> colui che era nominato tesoriere doveva versare una cauzione in proporzione agli importi trattati. Questo tutelava l'organizzazione da eventuali ammanchi.

Pereto li 29 Febbraro 1872

La Congregazione di Carità

Il Presidente

*Luigi Fiori*

I Membri

*Demetrio Laurenti*

*Giacinto Meuti Idem* [?]<sup>6</sup>

*Francesco Fiori*

Il Segretario

*Giovanni Maccafani*

Fiori Luigi, medico, era il rappresentante del paese di Rocca di Botte;

Laurenti Demetrio di Oricola;

Meuti Giacinto di Pereto;<sup>7</sup>

Fiori Francesco dovrebbe essere nativo di Rocca di Botte;

I quattro erano esponenti della giunta comunale di Pereto.

Maccafani Giovanni di Pereto era il segretario comunale.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> In merito alle cauzioni versate per la gestione dell'esattoria comunale di Pereto, ad esempio, si veda: Basilici Massimo, *L'esattoria a Pereto (L'Aquila): gestione Ippoliti*, Edizioni Lo, Roma, 2025.

<sup>6</sup> Non si comprende il senso del termine *Idem* riportato in questo statuto e nei successivi.

<sup>7</sup> Meuti Giacinto (Pereto, 12 febbraio 1816 – Pereto, 4 marzo 1879) figlio di Tommaso e Sciò Carolina. Professione *caffettiere*.

<sup>8</sup> Maccafani Giovanni (Pereto, 10 febbraio 1816 – Pereto, 31 ottobre 1874) figlio di Giovannangelo e Petrucci Geltrude. Sposò Meuti Maria Antonia.

**Statuto Organico**  
**dell'Opera Pia S. Pietro Eremita della Frazione di Rocca di**  
**Botte amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune**  
**di Pereto**

Quello riportato di seguito è lo statuto *dell'Opera Pia di San Pietro Eremita di Rocca di Botte*.

Capitolo 1°

*Origine, Sede, Scopo, e Redditi*

Articolo 1°

La suddetta opera Pia che ha sede in Rocca di Botte trae la sua origine da donazione, ed essendo questa stata fatta ab immemorabile da Pia Persona, per cui non si può dare altra precisa notizia. Ed oggi si regge secondo le norme tracciate dalla Legge 3 Agosto 1862, e dal regolamento 27 Novembre dello stesso anno.

Articolo 2°

Essa à per iscopo che glintroitì della cosa donata abbiano principalmente lo scopo di celebrare la festività di S. Pietro Eremita ed altri divini Uffici, nonché altri pesi onerenti [sic] al suddetto Loco Pio giusto il bilancio.

La missione di questa *Opera pia* principalmente era quello celebrare la festa e gli uffici di San Pietro eremita, nativo di Rocca di Botte.

Articolo 3°

I mezzi con cui Lopera Pia provvede allo scopo di sua istituzione. Questi consistono in redditi provenienti da fondi rustici ed urbani, da cenzi infiteutici [sic], e dal grano che si ritrae dalla società dei Bovi di detta opera Pia giusta il corrispondente inventario dei quali il Loco Pio ne è stato sempre in possesso come si trova attualmente.

## Capitolo 2°

### *Amministrazione*

#### Articolo 4°

La suddetta Opera Pia è amministrata e diretta dalla locale Congregazione di Carità a cui venne affidata per virtù di Legge, conservandone distinti lo scopo, e la speciale natura, tenendone separate le attività, e passività del rispettivo patrimonio.

#### Articolo 5°

A quest'uopo la Congregazione si atterrà al presente Statuto Organico dell'Opera Pia, per ciò che riguarda l'indole, l'interessi particolari di questo; ed al proprio Statuto Organico generale per ciò che riguarda le adunanze, convocazioni, le votazioni, Deliberazioni, le attribuzioni del Presidente, dei Membri, e le norme generali amministrative.

## Capitolo 3°

A quest'uopo la Congregazione di Carità non à nulla.

## Capitolo 4°

#### Articolo 6°

L'impiegati [sic] della Congregazione di Carità presteranno servizio anche per quest'Opera Pia la quale contribuirà al loro stipendio in proporzione delle sue rendite.

#### Articolo 7°

Il personale degli impiegati addetti all'opera Pia consistono

- 1°. in un Segretario
- 2°. in un Tesoriere
- 3°. in un Serviente
- 4°. in un Sacrestano

#### Articolo 8°

Il numero e lo stipendio degli impiegati non potranno essere accresciuti senza l'approvazione dell'autorità superiore.

### Articolo 9°

È vietato il concedere ad essi pensioni o qualunque specie di gratificazione dovendo lo stipendio tener loro vece di sufficiente ricompensa trattandosi del denaro del Povero.

### Articolo 10°

Le incombenze, ed attribuzioni speciali sono determinate nel regolamento di amministrazione, e di servizio interno.

### Articolo 11°

Che il Tesoriere speciale abbia l'obbligo di prestare la debita cauzione.

Pereto li 29 Febraro 1872

La Congregazione di Carità

Il Presidente

*Luigi Fiori*

I Membri

*Demetrio Laurenti*

*Giacinto Meuti Idem*

*Francesco Fiori*

Il Segretario

*Giovanni Maccafani*

I vari articoli di questo statuto ricalcano quello di Pereto.

**Statuto Organico  
dell'Opera Pia del Sacramento della Frazione di Oricola  
amministrata dalla Congregazione di Carità  
del Comune di Pereto**

Quello riportato di seguito è lo statuto dell'*Opera Pia del SS Sacramento di Oricola*.

Capitolo 1°

*Origine, Sede, Scopo, e Redditi*

Articolo 1°

La suddetta opera Pia che ha sede in Oricola trae la sua origine da donazioni, ed essendo questa stata fatta ab immemorabile da Pia Persona, per cui non si può dare altra precisa notizia. Ed oggi si regge secondo le norme tracciate dalla Legge 3 Agosto 1862, e dal regolamento 27 Novembre dello stesso anno.

Articolo 2°

Essa ha per iscopo che gl'introiti della cosa donata abbia principalmente il peso di messe, altri divini Uffici, ed opere di Pietà nonché altri pesi inerenti al suddetto Loco Pio giusto il bilancio.

La missione di questa *Opera pia* era quella di fare celebrare messe ed uffici.

Articolo 3°

I mezzi con cui l'Opera Pia provvede allo scopo delle sue istituzioni. Questo consistono in redditi provenienti da fondi rustici giusto il corrispondente inventario de quali il Loco Pio ne è stato sempre in possesso come si trova attualmente.

Capitolo 2°

*Amministrazione*

Articolo 4°

La suddetta opera Pia è amministrata, e diretta dalla locale Congregazione di Carità a cui venne affidata per virtù di Legge, con-

servandone destinti [sic] lo scopo, e la speciale natura, tenendone separate le attività, e passività del rispettivo patrimonio.

#### Articolo 5°

A quest'uopo la Congregazione si atterrà al presente statuto Organico dell'Opera Pia per ciò che riguarda l'indole, l'interessi particolari di questa; ed al proprio statuto Organico generale per ciò che riguarda le adunanze, convocazioni, le votazioni, deliberazioni, le attribuzioni del Presidente, dei Membri, e le norme generali amministrative.

#### Capitolo 3°

A quest'uopo la Congregazione di Carità non a nulla.

#### Capitolo 4°

#### Articolo 6°

L'impiegati della Congregazione di Carità presteranno servizio anche per quest'opera Pia la quale contribuirà al solo stipendio in proporzione delle sue rendite.

#### Articolo 7°

Il personale degl'impiegati adetti [sic] all'opera Pia consistono

1°. in un Segretario

2°. in un Tesoriere

3°. in un Serviente

4°. in un Sacrestano

#### Articolo 8°

Il numero e lo stipendio degl'impiegati, non possono essere aumentati senza l'approvazione dell'autorità superiore.

#### Articolo 9°

È vietato il concedere ad essi pensioni o qualunque specie di gradificazione [sic] dovendo lo stipendio tener loro vece di sufficiente ricompensa trattandosi del denaro del Povero.

Articolo 10°

Le incombenze ed attribuzioni speciale sono determinate nel regolamento di amministrazione, e di servizio interno.

Articolo 11°

Che il Tesoriere speciale abbia l'obbligo di prestare la debbita [sic] cauzione.

Pereto li 29 Febraro 1872

La Congregazione di Carità

Il Presidente

*Luigi Fiori*

I Membri

*Demetrio Laurenti*

*Giacinto Meuti Idem*

*Francesco Fiori*

Il Segretario

*Giovanni Maccafani*

I vari articoli di questo statuto ricalcano quelli di Pereto e Rocca di Botte.

Da notare che i tre statuti furono firmati in data 29 febbraio 1872.

**Deliberazione**  
**della Congregazione di Carità del Comune di Pereto**  
**(in Provincia di Aquila)**

Riunitasi la Congregazione nelle persone dei Signori Luigi Fiori Presidente, e dei Membri componenti Demetrio Laurenti, Giacinto Meuti, Francesco Fiori, ed il quarto assente.

Con l'assistenza del Segretario Signor Giovanni Maccafani.

Il Presidente ha proposto di deliberarsi sulla formazione dello Statuto organico e del Regolamento di amministrazione e di servizio interno della Congregazione suddetta, in conformità al disposto con Circolare del Ministero dell'Interno del 20 Settembre 1868, n. 5467.

E la Congregazione

Letta la Ministeriale istesa, delibera il seguente Statuto organico, cui fa seguito il Regolamento detto di sopra.

A fronte della Circolare ministeriale del 20 Settembre 1868, numero 5467, i componenti della *Congregazione di Carità di Pereto* si erano riuniti per deliberare lo *Statuto organico* che è descritto a seguire.

# Statuto organico della Congregazione di Carità del Comune di Pereto

## Capo I<sup>mo</sup>

*Sua costituzione, scopo, requisiti ed incompatibilità  
dei suoi Componenti.*

### Articolo 1°

La Congregazione di Carità del Comune di Pereto, costituita in forza dell'Art.° 26 della Legge 3 Agosto 1862, si compone di un Presidente e di quattro Membri, la cui nomina e surrogazione viene fatta dal Consiglio Comunale.

A fronte della legge 3 agosto 1862, quindi dopo 10 anni, la *Congregazione di Carità di Pereto* si riunisce e redige lo statuto della medesima.

### Articolo 2<sup>do</sup>

Suo precipuo scopo è l'amministrare i beni destinati genericamente a favore dei poveri, nei casi indicati dall'Art. 29 di detta Legge, e di erogarne le entrate e distribuirne i soccorsi secondo le testamentarie disposizioni, ed in mancanza di queste secondo i bisogni dei poveri stessi.

### Articolo 3°

Essa, perché succeduta all'abolita Commissione di Beneficenza, ha altresì l'amministrazione e la direzione delle seguenti Opere Pie dello stesso Comune e sue frazioni Oricola e Rocca di Botte, istituite da tempo immemorabile:

Confraternita del SS. Sacramento		in Pereto
Confraternita del SS. Rosario, e		
Confraternita del Suffragio		
Confraternita del SS. Sacramento		in Oricola
Confraternita del SS. Sacramento		in Rocca di Botte
Confraternita di S. Pietro Eremita		

Nel faldone delle *Opere pie* oggetto della presente ricerca si trovano tre statuti, quello del *Suffragio di Pereto*, di *San Pietro eremita di Rocca di Botte* e del *Sacramento di Oricola*. Nell'elenco sopra riportato sono citate sei *Opere pie*, ne mancano tre. Non si hanno informazioni in merito alla loro assenza.

La storia di queste *Opere pie* si perde nel tempo e non si conosce la data di istituzione e l'istitutore.

#### Articolo 4°

Ciascuna di queste Opere Pie è regolata da un proprio e speciale Statuto, e conserverà distinte e separate le attività e passività del rispettivo patrimonio.

#### Articolo 5°

I Membri della Congregazione assumono l'ufficio alle stabilite scadenze. Chi surroga i Membri scaduti anzi tempo rimane in carica solo per quanto vi sarebbe stato il predecessore.

#### Articolo 6°

Non potranno assumere l'ufficio o ne decaderanno, quando lo avessero assunto, quelli che vi fossero stati eletti senza aver prima renduti i conti della precedente amministrazione e che abbiano lite vertente con la Congregazione.

#### Articolo 7°

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il genero ed il suocero non potranno essere contemporaneamente Membri della Congregazione. Avverandosi questa incompatibilità, andrà escluso il Membro meno anziano: a pari anzianità il più giovane: il nuovo eletto da quello che siede in ufficio: in caso di elezione contemporanea, si avrà più anziano colui che riuscì nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi colui che ne ottenne maggior numero negli scrutini [sic] seguenti, a parità di voti s'intenderà eletto e si avrà per anziano il maggiore di età.

Per non creare conflitti d'interesse, i membri della Congregazione non devono avere relazioni di parentele tra di loro, come stabilito in questo articolo.

## Articolo 8°

Non potranno inoltre essere Membri della Congregazione di Carità, e ne perderanno tale qualità coloro che non abbiano diritto di essere elettori amministrativi.

## Capo II°

### *Beni e rendite*

## Articolo 9°

La Congregazione di Carità provvede allo scopo ed al mandato che le vengono assegnati dalla Legge con le rendite dei beni e cespiti come appresso:

1. Con le rendite del patrimonio attuale, tanto mobiliare che immobiliare della Congregazione di Carità;
2. Col grano che si ritrae dalla società dei bovi;

Si ribadisce che una delle entrate principali della *Congregazione*, vista che è elencata per seconda, è il grano dato come corrispettivo per l'affitto di buoi concesso dall'*Opera pia*.

3. Coi depositi fatti dai cittadini pei ricorsi contro le liste elettorali amministrative;

Questa è un'entrata interessante per la *Congregazione di carità*.

4. Con le somme che verranno date genericamente ai poveri, sia per atti di pia liberalità tra vivi, sia per disposizioni testamentarie;
5. Con le rendite dei beni che verranno dati nella stessa guisa, e che saranno specialmente e tassativamente lasciati ad altra Amministrazione od Opera Pia, o pubblico Stabilimento di Carità;
6. Con quelle derivanti da beni, che per disposizione di un pio benefattore, dovrebbero essere affidati a speciale Amministrazione; ad Opera Pia, da determinarsi dagli esecutori di sua volontà, ma che di questi non vogliano o non possano ciò determinare;
7. Con quelle che vengano da beni dati per usi pii da designarsi da qualcuno, che ciò non voglia o non possa fare;

8. Con quelle dei beni di cui s'ignori la destinazione e l'origine, ma che per consuetudine furono sempre adoperate ad uso di carità;
9. Con quelle dei legati di elemosina a favore dei poveri, posti a carico di un erede, quando questi manchi, o non possa adempiere il mandato ricevuto;
10. Con ogni altra specie di proventi eventuali promossi dalla Congregazione per mezzo di offerte volontarie, o di sottoscrizione.

Le somme indicate nelle voci da 4 a 10 dell'elenco sopra derivano da eventi possibili, ma poco probabili.

Tutti questi beni, cespiti e rendite sono descritti via via nell'inventario della Congregazione; e provvede poi alle obbligazioni delle Opere Pie speciali poste sotto la sua amministrazione, e di cui è cenno nell'Articolo [spazio vuoto], con le rendite derivanti dal patrimonio di ciascuna di esse, e del quale si fa parola nei rispettivi loro Statuti.

### Capo III°

#### *Attribuzioni del Presidente e della Congregazione di Carità*

#### Articolo 10°

Il Presidente:

1. Spedisce gli avvisi per la convocazione della Congregazione; ne presiede e dirige le adunanze;
2. Cura l'eseguimento delle deliberazioni prese, sotto la di lui stretta responsabilità, quando non ne sia peculiarmente affidato l'incarico ad alcuno degli Amministratori;
3. Dirige la corrispondenza ufficiale che egli sottoscrive, e sorveglia la tenuta dei registri e l'ordine nell'andamento degli affari;
4. Provvede all'osservanza delle Leggi e dei regolamenti, alla esecuzione degli ordini dei Superiori, all'adempimento dei legati pii, al pagamento delle spese stanziare nel bilancio con l'emissione dei mandati relativi;

5. Procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa in presenza del Tesoriere, facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnarsi alla Congregazione;
6. Vigila che esso Tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, provocando in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall'Art. 22 del Regolamento 27 Novembre 1862;
7. Rappresenta in giudizio la Congregazione e stipula in nome di questa i contratti privati da essa deliberati;
8. Sospende in caso di urgenza gl'Impiegati, riferendone alla Congregazione;
9. Prende in caso di urgenza tutte le misure conservatorie, salvo informarne tosto la Congregazione stessa.

#### Articolo 11°

Nei casi di mancanza, assenza o impedimento del Presidente, sarà egli surrogato temporaneamente dal Membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione da chi ebbe maggior numero di voti, ed in caso di parità di voti dal maggiore di età.

#### Articolo 12°

Spetta alla Congregazione di Carità, con obbligo in solido tra i suoi Membri, l'amministrazione dei beni affidatili nell'interesse dei poveri.

Oltre a ciò essa:

1. Delibera sui bilanci e sui conti annuali;
2. Determina i contratti a farsi e le loro condizioni, salvo l'approvazione della Deputazione Provinciale nei casi dalla Legge prescritti;
3. Ripartisce le elemosine ed i sussidi nei modi appresso indicati;
4. Indaga se nel Comune siano lasciti destinati genericamente a sollievo dei poveri e stornati dalla loro destinazione, adempiendo al prescritto dagli Articoli 50 e 57 del Regolamento sulla Legge per le Opere Pie;
5. Nomina e revoca gl'impiegati e salariati, formando con essi le rispettive convenzioni, ed osservando, quanto alla nomina del Segretario, il prescritto della prima parte dell'Art.° 18 del Re-

golamento 8 Giugno 1865 sulla Legge Comunale dello stesso anno;

6. Delega uno o più de' suoi Membri per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, intestando ai delegati legale procura in brevetto;
7. Riconosce la validità della cauzione da prestarsi dal Tesoriere, per l'ammontare da determinarsi nel Regolamento di amministrazione e di servizio interno;
8. Determina il premio, retribuzione o stipendio fisso da attribuirsi al Tesoriere medesimo, nella misura da stabilirsi nello stesso Regolamento;
9. Vigila sulle Amministrazioni delle istituzioni private, legalmente costituite a favore di determinate famiglie che, estinte, debbono essere surrogate da poveri del Comune stesso;
10. Propone le modificazioni (ove occorrono) al presente Statuto organico;
11. Forma i Regolamenti di amministrazione e di servizio interno da approvarsi dalla Deputazione Provinciale;
12. Compila ogni anno la statistica dei poveri del Comune, apportandovi le opportune rettifiche o per morte, o per mutazione di stato, di condizione, di domicilio;
13. In fine delibera su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite e l'interesse dell'Opera Pia, salvo ottenerne la superiore approvazione, ove occorra;
14. È tenuta a rinnovare in ogni quinquennio nei modi di Legge i contratti di affitto con condizioni corrispondenti allo svolgimento economico-sociale.

#### Capo IV°

*Adunanze - Convocazioni - Tornate - Votazioni - Deliberamenti.*

#### Articolo 13°

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le une dovranno seguire due volte al mese, nei giorni che dalla Congregazione saranno determinati, e le altre avverranno sempre che bisogno urgente ve ne sia. Ciò tanto per volere del Presidente, che per dimanda [sic]

sottoscritta da due almeno dei Componenti, e per ordine altresì della Autorità Governativa.

#### Articolo 14°

Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto con la indicazione dei principali affari da trattarsi e 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

#### Articolo 15°

Le tornate sono valide quando intervenga almeno la metà dei Componenti la Congregazione di Carità, oltre del Presidente o di chi ne fa le veci.

#### Articolo 16°

Se un Membro della Congregazione non interverrà alle tornate per tre volte di seguito, senza aver ottenuto congedo dalla medesima, come pure se si rifiuti senza buona ragione di compiere le speciali incombenze che gli si volessero affidare, sarà dichiarato dimissionario, ed il Consiglio Comunale provvederà alla di lui surrogazione nella prima sua adunanza dietro rapporto del Presidente.

#### Articolo 17°

Le votazioni si fanno o per alzata e seduta, od a voti segreti; quelle concernenti persone debbono sempre essere prese in quest'ultima maniera.

#### Articolo 18°

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In parità di voti la proposta s'intende respinta.

#### Articolo 19°

Ogni Membro della Congregazione può fare quelle proposte che crede utili. Esse non possono però essere discusse che nella prossima tornata, salvo il caso di urgenza.

#### Articolo 20°

Gli atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da tutti i Membri intervenuti all'adunanza, potendo ciascuno farvi in-

serire il suo voto ragionato. Debbono poi essere autenticati dal Segretario e muniti del visto del Presidente, né se ne potrà lasciare copia o dar lettura a chicchessia senza il permesso della Congregazione o dell’Autorità Governativa.

## Capo V°

### *Norme generali di amministrazione.*

#### Articolo 21°

È vietato ai Membri della Congregazione di prendere parte alle deliberazioni riguardanti gl’interessi loro proprî o dei loro congiunti ed affini fino al quarto grado civile, come pure di prendere direttamente o indirettamente parte ai contratti di locazione, di esazione, di appalto che si riferiscono ai beni da essa amministrati, o alle Opere Pie che ne dipendessero.

Nelle delibere comunali, in caso di decisioni relative a un proprio familiare, il sindaco e gli assessori coinvolti uscivano dalla sala consiliare, senza partecipare alla discussione, né al voto. Lo stesso era richiesto per le votazioni della *Congregazione*.

#### Articolo 22°

Nessuno a titolo veruno potrà percepire assegnamenti e remunerazioni di sorta nel bilancio della Congregazione o delle Opere Pie da questa amministrate.

Chi amministra o lavora per la *Congregazione* o per le *Opere pie* collegate non può ricevere alcuno stipendio o compenso a carico del bilancio dell’ente, l’operato è prestato in forma gratuita.

#### Articolo 23°

Nel condurre l’amministrazione dovrà la Congregazione attenersi scrupolosamente a quanto viene prescritto dalla precitata Legge 3 Agosto 1862 e dal relativo Regolamento 27 Novembre stesso anno. Sono quindi suoi obblighi principali:

1. Formare ogni anno il bilancio e rendere i conti nei modi ivi tracciati;
2. Tenere in continua evidenza le attività e le passività delle Opere Pie;
3. Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie;

4. Sottoporre alla Deputazione Provinciale tutti gli atti e regolamenti, contratti e deliberamenti soggetti all'approvazione di questa;
5. Pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i cittadini con apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune, ed accompagnandoli di tutti gli allegati e schiarimenti che possono interessare chiunque voglia esaminarli;
6. Rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione Provinciale una relazione esatta sul suo andamento morale, economico, direttivo, e sull'andamento simile di cadauna pia fondazione, non che sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti su quelli conseguibili ed altre simili particolarità;
7. Provvedere per la manutenzione dei mobili; per la conservazione degli stabili, capitali, censi, ecc.; per lo accrescimento delle entrate, per la possibilità e convenienza di ridurre o stabilire alcune spese; per la conversione in rendite sul debito pubblico consolidato o in altro migliore impiego degli avanzi o dei capitali provenienti da vendita dei beni o altrimenti; per la rivendicazione dei giusti diritti; per l'avviamento delle liti; per la reintegrazione in caso di turbato possesso; per le servitù passive; ec.;
8. Prendere in attento esame nella prima adunanza dell'anno gl'inventarii, facendoli compilare insieme agli stati di variazione e trasmetterli tosto all'Autorità Governativa, come è prescritto dagli Articoli 8 e 9 della Legge.

#### Articolo 24°

Nella erogazione delle beneficenze e nella distribuzione dei soccorsi, sussidii, elemosine, ec. la Congregazione si atterrà alle prescrizioni dei pii testatori. Se queste non esistono, la erogazione e distribuzione si farà non ad arbitrio, ma nei modi, misure e cautele stabilite nel regolamento amministrativo da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, e tenendo sempre presenti i bisogni dei poveri.

Sono da ritenersi come poveri:

- a) Gli orfani e le orfane, i figli e figlie abbandonati o aventi il padre in carcere o all'ospedale sino a che non siano altrimenti provveduti o ricoverati;

- b) I giornalieri, operai, contadini che abbiano numerosa figliuolanza senza modo di allevarla e mantenerla;
- c) Le vedove cariche di figli, che si trovino nella medesima condizione;
- d) Le donne sia nubili, sia maritate che versino in gravi strettezze per avere i rispettivi genitori o mariti o lontani, o all'ospedale o in prigione;
- e) I ciechi, storpi, invalidi, vecchi mancanti di ogni sussistenza;
- f) I giornalieri, operai, artieri, trafficanti, contadini decaduti che per lunga malattia o per altra disgrazia non siano in grado di procacciare a sé ed alle loro famiglie il necessario sustentamento;
- g) Coloro che vengono a mancare del bisognevole nei casi d'incendio, inondazione, terremoto, epidemia, o altra calamità, nei primi giorni della sventura;
- h) Quelli che senza avere l'una o l'altra delle qualificazioni precedenti, si trovino in istato di miseria comprovata e pubblicamente notoria, purché senza colpa o delitto.

In questo elenco sono definiti i poveri che potevano richiedere aiuti economici alla *Congregazione*. Sarebbe interessante fare un'indagine puntuale di tutti i casi elencati prendendo in considerazione solo la popolazione di Pereto nell'anno 1872, anno in cui fu redatto questo statuto. Indicativamente si può dire che quasi tutta la popolazione aveva necessità di un aiuto economico.

#### Articolo 25°

In ogni caso, qualunque erogazione di beneficenza e distribuzione di soccorsi, sussidii, elemosine, dovrà essere sempre comprovata. Epperò la Congregazione è obbligata di giustificarla presso la Deputazione Provinciale col presentarle annualmente lo elenco dei beneficiati, debitamente omologato dal Sindaco ed accompagnato dalle rispettive ricevute firmate dai beneficiati stessi o da due testimoni, se quelli non sappiano o non possano scrivere. In mancanza di queste giustificazioni ogni elargizione sarà a carico personale dei Componenti la Congregazione.

### Articolo 26°

Se i soccorsi o sussidi consistano in doti a povere donzelle, il pagamento non avrà effetto che dopo la presentazione del certificato dell'Uffiziale dello Stato Civile che ne attesti il celebrato matrimonio.

Questo è un caso non elencato nell'articolo 24 di questo statuto. Era questa una situazione molto sentita in paese, ovvero la concessione di una *dote* alle ragazze povere che intendevano sposarsi. In tempi antichi una donna senza la *dote* non poteva sposarsi. Questa era una tradizione che la confraternita di San Giovanni Battista di Pereto aveva in essere fin dagli inizi del Seicento.

La baronessa Maccafani Agnese, con il suo testamento (redatto nel 1889) lascerà una rendita per concedere la *dote* a due ragazze prossime al matrimonio, dando a loro 125 lire ciascuna.<sup>9</sup> Questa *dote* poi confluirà nella gestione della *Congregazione di Carità di Pereto*.

### Articolo 27°

Se consistono in medicinali si baderà, fra l'altro, che le ordinazioni, salvo il caso d'urgenza, si facciano sopra ricetta a stampa o in iscritto (secondo un modulo da adottarsi firmato dal medico e vidimato dal Presidente), e che porteranno la indicazione del nome e cognome del povero, della malattia, del giorno, mese ed anno, e della farmacia somministratrice.

La *Congregazione di carità* era chiamata anche a fornire medicinali ai bisognosi.

### Articolo 28°

Se consistono in qualsiasi altra maniera di carità vale sempre lo stesso precetto, cioè che dovrà la Congregazione adottare regole fisse di erogazione, da approvarsi e determinarsi nella guisa accennata all'Art.° 25.

---

<sup>9</sup> Oggi varrebbero poco quasi 550 euro.

## Capo VI°

### *Impiegati*

#### Articolo 29°

Pel servizio della Congregazione sono stabiliti i seguenti Impiegati, oltre un serviente, i quali presteranno servizio anche nell'interesse delle Opere Pie speciali:

Un Segretario ed un Tesoriere.

#### Articolo 30°

Il numero e lo stipendio di essi Impiegati e del serviente non potranno essere accresciuti senza l'approvazione dell'Autorità tutoria.

Il segretario, il tesoriere e l'inserviente erano stipendiati dalla Congregazione di carità. Pagare tre impiegati significava togliere del denaro da distribuire ai poveri.

#### Articolo 31°

È vietato di concedere ad essi pensione, o qualunque specie di gratificazione, dovendo lo stipendio tener loro vece di sufficiente ricompensa, trattandosi del denaro del povero.

#### Articolo 32°

Le funzioni di Segretario possono venire disimpegnate da un componente la Congregazione di Carità, osservando in tal caso il disposto nell'Articolo 22°.

In base all'articolo 22 del presente statuto, le funzioni di segretario della *Congregazione di carità* erano prestate a gratis. Il testo di questo articolo è ambiguo, in quanto nell'articolo 30 il segretario risulta essere un dipendente e quindi era remunerato.

### Articolo 33°

Le incombenze ed attribuzioni speciali degl'impiegati sono determinate nel Regolamento di amministrazione e di servizio interno.

Pereto li 30 Aprile 1872

La Congregazione di Carità

Il Presidente

*Luigi Fiori*

I Membri

*Giacinto Meuti*

*Demetrio Laurenti*

Il Segretario

*Giovanni Maccafani*

Dopo aver redatto gli statuti delle tre *Opere pie* (29 febbraio 1872) i membri della congregazione, due mesi dopo (30 aprile 1872), firmano lo statuto della Congregazione.

Siegue  
**il Regolamento di amministrazione e di servizio interno.**

Questa pagina contiene solo questo titolo.

## **Regolamento di amministrazione e di servizio interno della Congregazione di Carità di Pereto**

Nel regolamento è descritto il modo di operare dei componenti della Congregazione.

### Articolo 1°

Il Presidente ed i quattro Membri della Congregazione di Carità sono eletti dal Consiglio Comunale nella sessione di autunno a voti segreti. Essi entrano in ufficio dopoché la relativa deliberazione è stata superiormente vistata.

Il presidente ed i membri della *Congregazione di carità* sono eletti dal consiglio comunale. Da notare che sono citati quattro membri, mentre nei documenti si trovano le firme di due o tre membri.

### Articolo 2°

Il Presidente si rinnova in ogni quattro anni, e può egli essere rieletto. I Membri si rinnovano per un quarto, ossia uno all'anno, e possono del pari essere rieletti.

### Articolo 3°

Il Presidente ed i Membri che fossero nominati in rimpiazzo di altri dimessi o morti rimarranno in ufficio per tutto il tempo in cui dovevano rimanere quelli che si sono rimpiazzati. Essi si rinnovano per anzianità, dopoché non vi sia più luogo a sorteggio.

### Articolo 4°

Il Presidente parteciperà ed inviterà il nuovo eletto ad assumere le proprie funzioni.

Una tabella sarà tenuta nella sala delle adunanze, in cui si rilevi l'epoca della elezione dei diversi Membri e del Presidente, e l'epoca nella quale debbono farsi i rimpiazzii.

### Articolo 5°

A cura del Presidente stesso, o del Membro anziano, che ne facesse le veci, prima della sessione autunnale del Consiglio Comunale, saranno partecipate al Sindaco locale le scadenze, le rinuncie o le morti, provocandone i rimpiazzii.

#### Articolo 6°

Di tutte le adunanze sarà steso processo verbale in apposito registro indicante il giorno dell'adunanza, il nome e cognome del Presidente e dei Membri presenti, l'ordine del giorno, il tenore della discussione e le risoluzioni prese.

#### Articolo 7°

I contratti di affitto saranno fatti ai termini di Legge e sottoposti alla superiore sanzione, in quei casi che la Legge lo richiede, ed in ogni quinquennio come all'Art.° 12° dello Statuto organico.

#### Articolo 8°

La Congregazione di Carità dovrà in ogni anno deliberare il bilancio presuntivo [sic], riportandovi tutte le entrate e le spese dell'anno avvenire. Il bilancio stesso può essere preparato dal Presidente o da uno dei Membri; ma però dev'essere esaminato, discusso ed approvato dalla Congregazione non più tardi del mese di Settembre di ciascun anno.

Se nel corso di un esercizio occorresse portare variazioni al bilancio già divenuto esecutivo, la Congregazione dovrà deliberare nei modi consueti.

La Congregazione di Carità in ogni anno formerà ancora il conto consuntivo, e completati tali adempimenti, saranno poi rassegnati all'Autorità Tutoria per l'approvazione entro il mese di Giugno.

#### Articolo 9°

Divenuto esecutivo il bilancio presuntivo, la Congregazione compilerà i ruoli di riscossione, passandoli indi al Tesoriere insieme alla copia del bilancio medesimo.

#### Articolo 10°

Gl'impiegati della Congregazione adempiranno ai rispettivi loro doveri ed incombenze a norma di Legge.

La Congregazione potrà destituire gl'impiegati stessi allorquando li riconoscesse o non necessari, o non idonei, poco solerti o incompatibili: in ogni altro caso essa deve rispettare la posizione di ciascuno legittimamente acquistata. La non idoneità, negligenza, od altro motivo di esonerazione debbono essere comprovati. Ed in

ogni caso dovrà essere sempre inteso a difesa l'interessato, il quale ha diritto di portare la quistione ed il di lei esame alla decisione della Deputazione Provinciale, che rivedrà l'operato della Congregazione e deciderà in seconda istanza. La Congregazione dovrà inserire nel relativo processo verbale le ragioni addotte dall'imputato in sua propria discolpa.

#### Articolo 11°

Il Tesoriere prima di entrare in carica deve prestare cauzione, a meno che la Congregazione credesse dispensarlo da tale obbligo, rendendosi essa responsabile della di lui gestione.

#### Articolo 12°

La Congregazione di Carità deve avere il suo archivio ed essere custodito dal proprio Segretario. Il medesimo deve interessarsi di ben tenere e conservare i registri dell'Opera Pia, fare che l'archivio sia ordinato, ed il protocollo tenuto regolarmente, né potrà dall'Ufficio allontanare qualsiasi documento se non dietro deliberazione della Congregazione e previa ricevuta del Presidente.

#### Articolo 13°

La Congregazione deve avere ancora un esatto inventario di quanto le spetta, e deve l'inventario stesso essere tenuto sempre in corrente per le variazioni.

#### Articolo 14°

La stessa dovrà chiudere la contabilità di ciascun esercizio il dì 31 Marzo dell'anno seguente, fino alla quale epoca si protrae l'esercizio finanziario.

#### Articolo 15°

In ogni semestre si diverrà alla verifica ordinaria dello stato della cassa, ed anche straordinariamente quando si reputi opportuno, sia per mezzo del Presidente, o di chi ne fa le veci, sia per mezzo di apposito delegato con l'assistenza del Segretario. Il verbale della verifica va rassegnato subito alla Congregazione per l'uso convenevole.

### Articolo 16°

Le iscrizioni ipotecarie saranno rinnovate nei modi prescritti dalla Legge.

### Articolo 17°

La Congregazione dovrà tenere una camera libera addetta ad uso di archivio ed ufficio, la di cui chiave sarà conservata dal Segretario; e tutti i documenti ed atti quivi esistenti dovranno essere inventariati in ogni cessazione di Presidente; e sarà redatto in doppio analogo verbale firmato dal Presidente cessante e dal nuovo eletto, di cui uno sarà conservato in Archivio e l'altro verrà consegnato al Presidente che cessa per suo proprio discarico.

### Articolo 18°

Qualora per mezzo di rapporto di uno, o più dei componenti la Congregazione diretto al Sotto-Prefetto del Circondario risulti comprovato che il Presidente per incuria od altro motivo non ha adempiuto ad una o più delle attribuzioni che gli sono conferite col presente Statuto organico, e derivanti dalla Legge e disposizioni speciali, oltre che sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potessero derivarne all'Amministrazione, sarà dal Sotto-Prefetto dapprima richiamato alla stretta osservanza delle sue proprie incombenze; e qualora non vi adempia, o non siasi giustificato, ne sarà provocato il rimpiazzo per cura della prefata Autorità.

Pereto li 30 Aprile 1872.

Il Presidente della Congregazione di Carità

*Luigi Fiori*

Il Segretario

*Giovanni Maccafani*

I Membri

*Giacinto Meuti*

*Demetrio Laurenti*

## Considerazioni

Le carte rinvenute mostrano che la *Congregazione di Carità di Pereto* si fece carico della gestione dell'*Opera Pia del Suffragio di Pereto*, dell'*Opera Pia San Pietro Eremita di Rocca di Botte* e dell'*Opera Pia del Sacramento di Oricola*.

In generale la *Congregazione di carità* presentava alcuni limiti.

Nel caso di quella di Pereto, ogni paese, nella realtà, gestiva in autonomia la propria *Opera Pia*, il che portava a disparità di risorse tra gli stessi. Le rendite dipendevano esclusivamente da lasciti e donazioni di persone pie locali.

Non avevano poteri di intervento strutturale o sanitario complesso, che restavano spesso in mano a singole *Opere pie* autonome. A Pereto ne è testimone la confraternita di San Giovanni Battista, anch'essa *Opera pia*, che lotterà per diversi anni per non confluire nella locale *Congregazione di Carità*.<sup>10</sup>

La laicizzazione forzata operata dallo Stato, con l'esclusione dei parroci dai consigli, creò forti tensioni. Molte rendite e donazioni private vennero sottratte al controllo ecclesiastico per essere concentrate nelle Congregazioni, provocando resistenze locali e critiche sull'efficacia della gestione burocratica rispetto a quella caritativa tradizionale.

Le Congregazioni erano controllate dai consigli comunali e sottoposte alla sorveglianza prefettizia e delle Giunte provinciali amministrative. Questo le espose a logiche politiche locali e a una rigida burocrazia che limitava la velocità di intervento nelle emergenze.

---

<sup>10</sup> Si veda: Basilici Massimo, *Confraternita di San Giovanni Battista in Pereto: anni 1906-1914*, Edizioni Lo, Roma, 2013; Basilici Massimo, *Confraternita di San Giovanni Battista in Pereto (L'Aquila): I verbali assembleari: anni 1907-1922*, edizioni Lo, Roma, 2024; Basilici Massimo, *Confraternita di San Giovanni Battista in Pereto (L'Aquila): Le comunicazioni: anni 1907-1922*, edizioni Lo, Roma, 2025.

Molte congregazioni amministravano patrimoni esigui, che risultavano del tutto insufficienti a coprire i bisogni reali di una popolazione in crescita o colpita da epidemie e carestie. Nelle carte mostrate non è riportato il valore economico del patrimonio gestito e la quantità di denaro che poteva essere concesso ai bisognosi.

Lo scopo della Congregazioni fu almeno l'accentramento ed il controllo secondo logiche uniformi per tutto il Regno.

Le carte trascritte sono una parte di una storia sconosciuta a Pereto, ma che ha permesso a molti poveri di sopravvivere. Da segnalare che in esse non si fa alcun riferimento a documenti precedenti, ovvero se prima dell'anno 1872 fossero stati redatti degli statuti o regolamenti della *Congregazione di Carità di Pereto*. Né si hanno informazioni di cosa successe tra il 1 gennaio 1863, data di entrata in vigore delle *Congregazioni di carità*, e l'anno 1872, quando furono redatti i documenti trascritti.

## Appendici

### Legge numero 753 del 3 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

#### Art. 1.

Sono Opere pie soggette alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

#### Art. 2.

Sono pure soggetti alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e beneficenza, quand'anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico o siano retti nella parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche sì regolari che secolari, o siano fondati ad esclusivo favore di persone che professano un culto tollerato.

Negli Istituti di natura mista, le persone o corporazioni ecclesiastiche sì regolari che secolari, le quali hanno il governo di tali istituzioni, dovranno tenerne un'amministrazione distinta ed operarne la separazione dei redditi, ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto più utile ed opportuno.

#### Art. 3.

Non entrano nel novero delle Opere pie comprese nei precedenti articoli i comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute per mezzo di temporanee oblazioni di privati, né le fondazioni di amministrazione meramente privata amministrata da privati o per titolo di famiglia, e destinate a pro' di una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore.

### DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE.

#### Art. 4.

L'amministrazione delle Opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni collegiali o singolari, istituiti dalle rispettive tavole di fondazione o dagli speciali regolamenti in vigore o da antiche loro consuetudini. Quando venga a man-

care l'amministrazione di un'Opera pia, e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale.

#### Art. 5.

Le norme da osservarsi per le nomine e rinnovazioni dei membri delle amministrazioni, per la regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni, sono determinate dai rispettivi statuti o regolamenti.

#### Art. 6.

Non potranno assumere l'ufficio di amministratore di un'Opera pia, e ne decadranno quando lo avessero assunto, coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente coll'Opera medesima.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione.

#### Art. 7.

Gli amministratori non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti ad interessi loro propri o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero ad interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza.

Non potranno pure prender parte, direttamente o indirettamente, a contratti di locazione, di esazione e di appalti che si riferiscano alle Opere pie da essi amministrate o sorvegliate.

### DEL REGIME ECONOMICO E DELLA CONTABILITÀ DELLE OPERE PIE.

#### Art. 8.

Le Amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti. Quest'inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione.

#### Art. 9.

Due copie autentiche in carta libera dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui all'articolo precedente, saranno trasmesse al Prefetto della Provincia.

Il Prefetto ne riterrà una copia e spedisce l'altra a Ministero dell'Interno.

#### Art. 10.

Le Amministrazioni dovranno formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo del proprio Istituto. Il conto consuntivo annuo dovrà mostrare distintamente l'entrata e l'uscita di cassa, le rendite e le spese, lo stato attivo e passivo colle sopravvenute mutazioni.

#### Art. 11.

Le Opere pie che possiedono rendite fisse avranno un Tesoriere.

Uno stesso Tesoriere potrà servire simultaneamente a diverse Opere pie esistenti nel Comune medesimo.

Gli Esattori delle contribuzioni potranno essere tesorieri delle Opere pie esistenti nei Comuni del loro Distretto.

I Tesorieri dovranno prestare idonea cauzione nei modi e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive Amministrazioni.

#### Art. 12.

Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere pie.

#### Art. 13.

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, appalti di cose od opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire cinquecento, si fanno all'asta, pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

La Deputazione provinciale però potrà permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

### DELLA TUTELA DELLE OPERE PIE.

#### Art. 14.

Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva Deputazione provinciale.

#### Art. 15.

Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

1.° I regolamenti d'amministrazione;

2.° I conti consuntivi, salvo il disposto dell'art. 19; quando una parte delle spese ordinarie del pio Istituto è a carico della Provincia, debbono essere approvati anche i bilanci;

3.° I contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve, per ciò che riguarda beni stabili, le disposizioni della legge 5 giugno 1850 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali, che sarà pubblicata nei nuovi territori;

4.° Le deliberazioni che importano trasformazione e diminuzione di patrimonio o che impegnano le Opere pie a iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite;

5.° I regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi Istituti che avendo uno scopo analogo intendono di unire le loro amministrazioni, tenendone però distinto il rispettivo patrimonio.

#### Art. 16.

L'approvazione di cui all'articolo precedente risulta dal visto del Presidente della Deputazione.

Il rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato.

#### Art. 17.

La Deputazione provinciale, prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

#### Art. 18.

Contro le decisioni della Deputazione provinciale l'Amministrazione di ogni Opera pia potrà ricorrere al Re, che provvederà previo parere del Consiglio di Stato. Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Prefetto contro le decisioni predette.

### DELL'INGERENZA GOVERNATIVA NELL'AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE.

#### Art. 19.

Sono approvati dal Ministro dell'Interno i bilanci e conti degli Istituti, quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è a carico dello Stato.

#### Art. 20.

Il Ministro dell'Interno invigila al regolare andamento delle Amministrazioni delle Opere pie, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali Delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi gli statuti ed i regolamenti che le concernono.

Invigila pure gli Istituti indicati all'articolo 3 per l'adempimento degli obblighi assunti e per impedire ogni abuso della confidenza pubblica.

#### Art. 21.

Quando un'Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'Opera affidatale, o non compia alle obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti generali o ricusi di provvedere nell'interesse dell'Opera, potrà essere disciolta per Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale e previo parere del Consiglio di Stato.

Col Decreto di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla temporanea amministrazione, e quando ne sia il caso alla ricostituzione della medesima a termini dell'art. 4.

#### Art. 22.

I Prefetti e Sottoprefetti potranno in ogni tempo far procedere alla verifica dello stato di cassa dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie.

#### Art. 23.

Quando venisse a mancare il fine di un'Opera pia, o al suo fine più non corrispondessero gli statuti, l'amministrazione o la direzione dell'Opera medesima, il fine potrà essere mutato, e gli statuti, le amministrazioni e le direzioni riformate, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e colle norme determinate dal seguente articolo.

#### Art. 24.

La domanda per le riforme dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provinciali, secondo che l'istituzione riguarda gli abitanti del Comune della Provincia. Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. Il Prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati. La domanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi e al voto della Deputazione provinciale, sarà portata al Consiglio di Stato. Sul parere favorevole del Consiglio, il Ministro dell'Interno potrà sottoporre a Decreto Reale le opportune modificazioni.

#### Art. 25.

La costituzione di nuovi Istituti di carità e beneficenza aventi una speciale amministrazione sarà fatta per Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, ancorché tale costituzione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie. Nel relativo Decreto Reale possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori degli Istituti medesimi che ne ritengano personalmente l'amministrazione.

### DELLE CONGREGAZIONI DI CARITÀ.

#### Art. 26.

In ogni Comune dello Stato vi sarà una Congregazione di carità.

#### Art. 27.

Le Congregazioni di carità saranno composte di un Presidente e di quattro membri nei Comuni la cui popolazione non eccede i 10000 abitanti, e di otto membri, oltre il Presidente, negli altri. Per decisione del Prefetto potrà inoltre essere ammesso a far parte di una Congregazione di carità, qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il benefattore o la persona da esso designata, per quanto riguarda la gestione di tale liberalità.

#### Art. 28.

Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale e sta in ufficio quattro anni. Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno; è ad essi applicabile l'articolo 6; assumono l'ufficio appena eletti; si rinnovano per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili. Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall'anzianità.

#### Art. 29.

Le Congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a pro' dei poveri in forza di legge, o quando nell'atto di fondazione non venga determinata l'Amministrazione, Opera pia o pubblico Stabilimento in cui favore sia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico.

Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti è fatto il lascito, proporre anche in tali casi la istituzione di un'Amministrazione speciale, seguendo le norme degli articoli 4 e 28.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

#### Art. 30.

Le Opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al Prefetto l'inventario di cui all'articolo 9 della presente, dovranno entro un anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, trasmettendo ad un tempo una esatta relazione sull'origine e sull'oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, come pure sull'attuale sua condizione.

#### Art. 31.

Nelle antiche Provincie, nella Lombardia e nei Ducati rimarrà in vigore l'articolo 35 della legge 20 novembre 1859 per quanto non fosse ancora compiuto nella sua esecuzione.

Rimarranno ancora in vigore le disposizioni del Decreto Dittatoriale 27 novembre 1859 circa gli Ospizi civili di Parma e Piacenza.

#### Art. 32.

Nelle Provincie già Pontificie, là dove le Opere pie furono per Decreti dei Governatori e Commissari straordinari già riunite insieme sotto una sola Amministrazione, questa sarà surrogata da Amministrazioni speciali e dalle Congregazioni comunali di carità esistenti a norma degli articoli 27 e 28.

Le nuove Amministrazioni speciali saranno costituite con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale, a norma dell'articolo 4.

Fino a che non siasi a ciò provveduto, le Amministrazioni di cui sovra continueranno nelle loro funzioni.

Potrà la Deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali o a loro istanza, proporre ed ottenere mediante Decreto Reale che le Opere pie già riunite rimangano o per analogia di scopo o per ragioni economiche in tutto od in parte sotto una sola Amministrazione.

#### Art. 33.

Nelle Provincie Toscane le Amministrazioni esistenti saranno conservate a norma dell'articolo 4; e sarà provveduto pel rimanente alla formazione delle Congregazioni di carità secondo gli articoli 27 e 28.

Sino a che non siano create le Deputazioni provinciali permanenti, la tutela delle Opere pie rimarrà alla Prefettura.

#### Art. 34.

Nelle Provincie meridionali i Consigli degli Ospizi saranno disciolti e subentrano ad essi le Deputazioni provinciali in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Saranno disciolte parimente le Commissioni comunali di beneficenza, e saranno surrogate dalle Congregazioni di carità a norma degli articoli 27 e 28.

Queste, oltre l'amministrazione loro propria a norma dell'articolo 29, amministrano le Opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali di beneficenza sino a che, a proposta delle Deputazioni provinciali, sentiti anche i Consigli comunali o ad istanza loro, siasi con Decreto Reale provveduto alla costituzione delle Amministrazioni speciali delle Opere pie.

Sino al 1.° gennaio 1865 i razzii imposti alle Opere pie continueranno a percepirsi dalla Deputazione provinciale ai soli oggetti seguenti:

- 1.° Pagamento degli Impiegati addetti ai Consigli degli Ospizi, i quali potranno essere obbligati a prestare l'opera loro alla Deputazione provinciale;
- 2.° Pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca sulle rendite inscritte in testa dei Consigli degli Ospizi, le quali passano alle Deputazioni provinciali;
- 3.° Sussidi fissi agli Stabilimenti d'interesse circondariale, provinciale e consortile;
- 4.° Sussidi fissi ad individui, con facoltà alla Deputazione provinciale di rivederne ed emendarne l'elenco.

I Consigli provinciali nella sessione del 1863 determineranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sovraindicati.

Le deliberazioni relative a tale materia dovranno ricevere speciale approvazione governativa.

Il razzo generale imposto alle Opere pie per il fondo a beneficio del Morotroffio di Aversa e dell'Istituto di San Nicola alla strada passerà al 1.° gennaio 1863 a carico del bilancio dello Stato sino a che sia diversamente disposto.

Sono approvati dal Ministro dell'Interno i conti consuntivi delle Opere pie consortili di due o più Provincie.

Le Amministrazioni o Governi delle Opere pie, che attualmente dipendono direttamente dal Ministro dell'Interno, dipenderanno dal Prefetto della Provincia dove l'Opera pia ha sede, sentita la Deputazione provinciale e ciò sino a che sia provveduto con legge speciale alla costituzione definitiva delle Opere pie medesime.

Art. 35.

Nelle Provincie Napoletane sono mantenute in vigore le disposizioni dei Decreti del 23 ottobre 1860 e del 17 febbraio 1861 limitative dell'ingerenza del clero nell'amministrazione delle Opere pie laicali.

Art. 36.

Non s'intenderanno in alcun caso richiamate in vita le Amministrazioni speciali che esistevano nelle diverse Provincie sotto i cessati Governi.

Art. 37.

Con regolamenti approvati dal Re saranno stabilite le norme da seguirsi per ciò che concerne l'esecuzione della presente legge, ferme intanto le discipline vigenti.

Art. 38.

La presente legge andrà in vigore in tutto il Regno col 1.º gennaio 1863, e cesseranno contemporaneamente di avere vigore le disposizioni legislative anteriormente vigenti nelle varie Provincie dello Stato sulle Opere pie. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. in Torino addì 3 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R.Conforti.

U. Rattazzi.

## **Regio decreto numero 1007 del 27 novembre 1862**

Col quale è approvato il Regolamento per l'esecuzione della legge 3 agosto 1862 sull'amministrazione delle Opere pie.

VITTORIO EMANUELE II  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 15 e 37 della legge 3 agosto ultimo, n.° 753, sull'amministrazione delle Opere pie del Regno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso Regolamento per la esecuzione della predetta legge, sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Art. 2.

A cominciare dal giorno primo del prossimo gennaio 1863 sarà esecutoria nelle Provincie Toscane e Meridionali la legge sarda in data 5 giugno 1850, n.° 1037, relativa alla capacità di acquistare dei Corpi morali, la quale sarà pubblicata contemporaneamente al presente Decreto.

Art. 3.

È derogato ad ogni disposizione anteriore contraria al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato in Torino addì 27 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 dicembre 1862

Reg.° 21 Atti del Governo a c. 222. Wehrlin.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. U. Rattazzi.

U. Rattazzi.

## Delle Opere pie in generale.

Regolamento in esecuzione della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie

### Art. 1.

La sorveglianza delle Opere pie del Regno spetta all'Autorità governativa, alle Deputazioni provinciali ed ai Consigli comunali.

L'amministrazione di esse compete alle Congregazioni di carità od ai Corpi ed individui indicati nell'articolo 4 della legge.

### Art. 2.

Sono compresi fra le Opere pie, nel senso ed agli effetti della legge 3 agosto 1862:

Gli ospizi di carità, gli alberghi dei poveri, ed i ricoveri di mendicizia;

Gli ospedali degli infermi, i pubblici manicomii, gli ospizi degli esposti o dei figli abbandonati, quelli dei giovanetti discoli od usciti dalle carceri, gli orfanotrofi, i ricoveri per l'allattamento in comune degli infanti, e le istituzioni destinate ad agevolare l'allevamento della prole a domicilio;

Gli istituti di educazione e d'istruzione pei sordo-muti e per i ciechi, i conservatorii, i convitti ed altri stabilimenti congeneri di beneficenza;

I monti di maritaggi ed altre fondazioni per distribuzione di doti in occasione di matrimonio e di monacazione;

Gli asili d'infanzia, le scuole gratuite, e le fondazioni per concessione di sussidii onde agevolare ai poveri l'acquisto di un'arte o di una professione;

Le casse di risparmio, quando siano mantenute da opere pie ed a scopo di beneficenza, i monti di elemosine e i monti di pietà o di pignorazione non congiunti a monti frumentarii od aventi principalmente per fine di sovvenire all'indigenza;

Le istituzioni volte a procurare alle classi povere i mezzi di sostentarsi in caso d'interruzione di lavoro o in quello d'infermità;

Le istituzioni per distribuzione continuativa di soccorsi in danaro, in generi o in medicinali;

Le confraternite, le congregazioni, gli eremi e le cappelle laicali non erette in titolo;

E finalmente tutte quelle istituzioni, opere o fondazioni che sotto qualunque denominazione e titolo si trovino o siano per essere applicate a scopo di beneficenza.

#### Delle Amministrazioni.

##### Art. 3.

Le Amministrazioni di Opere pie, che legalmente esistono in conformità dell'art. 4 della legge, continuano a sussistere quali sono costituite.

##### Art. 4.

Pei luoghi pii, i cui statuti o regolamenti non contemplano le deliberazioni di nomina degli amministratori, dovranno essere determinati i modi di convocazione e di votazione relativi a queste nomine.

Quando non sia altrimenti stabilito, dovranno i verbali di deliberazioni delle Amministrazioni essere sottoscritti da tutti i membri intervenuti all'adunanza ed autenticati dal Segretario, a diligenza del quale saranno inseriti in apposito registro con rubrica e depositati nell'archivio dell'Opera pia.

##### Art. 5.

Dove per disposizione di legge o degli statuti e regolamenti particolari dell'Opera pia vi siano amministratori nominati a tempo, i medesimi rimarranno in ufficio sino alla installazione dei loro successori, ancorché' sia trascorso il termine prefisso.

Chi surroga amministratori scaduti anzi tempo rimane in ufficio solo quanto vi sarebbe ancora rimasto il predecessore.

##### Art. 6.

Avverandosi l'incompatibilità, di cui all'alinea dell'art. 6 della legge, andrà escluso l'amministratore meno anziano; a pari anzianità, il più giovane; il nuovo eletto da quello che già siede in ufficio; nei casi di elezione contemporanea, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe un numero maggiore, ed a parità di suffragi il giovane dal provetto.

#### Degli inventari.

##### Art. 7.

L'inventario, di cui e' parola negli articoli 8 e 30 della legge, conterrà una descrizione sommaria e ordinata dei titoli, degli atti, dei registri, e di ogni altro documento dai quali risulta del patrimonio dell'Opera pia.

Art. 8.

Quando una stessa Amministrazione abbia la direzione di diverse Opere pie, l'inventario sarà formato separatamente per ciascuna di esse.

Art. 9.

L'inventario e le copie del medesimo, come pure le note di variazione da trasmettersi al Prefetto secondo l'art. 9 della legge, saranno sottoscritti dal capo o presidente dell'Amministrazione dell'Opera pia e autenticati dal segretario o contabile della stessa Opera, rimanendo quest'ultimo corresponsale della esattezza dell'inventario.

Dei bilanci.

Art. 10.

Il bilancio presuntivo prescritto nell'art. 10 della legge sarà da ciascuna Amministrazione deliberato annualmente prima della scadenza di settembre; e verrà successivamente depositato per giorni otto nella segreteria del pio istituto o in quella del Comune, con facoltà a chicchessia di prenderne visione.

Di questo deposito si darà notizia al pubblico con avviso da affiggersi nei soliti luoghi delle pubblicazioni ufficiali.

Art. 11.

Trascorsi gli otto giorni del deposito, i bilanci indicati negli articoli 15, n.º 2, e 19 della legge saranno trasmessi per copia al Prefetto, unitamente ai ricorsi cui abbiano dato luogo, per le occorrenti risoluzioni dell'Autorità superiore o della Deputazione provinciale.

Art. 12.

Anche quando il bilancio non debba essere approvato a norma degli indicati articoli della legge, non potrà essere messo in esercizio senza la preventiva formalità del deposito e la risoluzione delle opposizioni insorte, a pena della responsabilità personale dell'operato per gli amministratori.

Art. 13.

Nella formazione del bilancio si osserveranno le regole seguenti.

Art. 14.

Le entrate e le spese si ripartiranno in due titoli, delle ordinarie e delle straordinarie.

Ciascun titolo sarà diviso in capitoli secondo la natura delle impostazioni, ed ogni capitolo in articoli.

#### Art. 15.

Nel titolo primo dell'attivo del bilancio si imposteranno le rendite accertate provenienti da titoli del debito pubblico, dalla locazione di terreni, dall'appigionamento di edifizii, da censi, dall'impiego dei capitali, dai legati, dal prodotto delle pensioni, delle manifatture e delle farmacie, ed ogni altro provento fisso tanto in danaro che in generi.

Nel titolo secondo dello stesso attivo si riporteranno gli avanzi di cassa degli anni precedenti, gli arretrati di qualunque specie, il prodotto di tagli straordinari di boschi, le oblazioni e limosine, ed ogni altro cespite eventuale di entrata.

#### Art. 16.

Nel titolo primo del passivo del bilancio saranno impostati i pesi intrinseci d'ogni Opera pia, ossia le spese di amministrazione ordinaria, gli stipendi degli impiegati, le contribuzioni, i canoni passivi, le manutenzioni dei fondi, le spese di culto e quelle che vi abbiano analogia o dipendenza, le spese di beneficenza ed ogni altra spesa ordinaria destinata all'andamento regolare dei servizi dell'Opera pia o stabilita in modo continuativo da leggi o regolamenti particolari e che si riproduce annualmente per uno stesso o per analogo oggetto.

Nel titolo secondo dello stesso passivo si riferiranno le spese relative a nuove costruzioni od a riparazioni di grossa manutenzione, allo acquisto di stabili, all'impiego od alla restituzione di capitali, ed altre spese simili che ordinariamente non si riproducono.

#### Art. 17.

In aggiunta al bilancio vi sarà un capitolo di casuali, il quale conterrà tutti gli aumenti d'introito e servirà a supplire le minorazioni di esso, gli aumenti di esito e le spese casuali propriamente dette.

#### Art. 18.

Le Amministrazioni dovranno esprimere i motivi degli aumenti e delle diminuzioni di qualche rilievo che si presentino nell'entrata o nella spesa comparativamente al bilancio dell'esercizio precedente, e daranno pure ragione dei capitoli che s'impostino per la prima volta.

#### Art. 19.

Quando una stessa Amministrazione abbia il governo di più istituti, ciascuno dei quali con patrimonio o reddito distinto, dovrà formare un bilancio per ognuno di essi.

Però i diversi lasciti affidati semplicemente alla stessa Amministrazione con applicazione determinata faranno bensì parte del bilancio, ma vi saranno riferiti sommariamente e in cifre complessive, la cui dimostrazione particolareggiata sarà il soggetto di appositi allegati allo stesso bilancio.

#### Art. 20.

Deliberato il bilancio presuntivo, ed avutane l'approvazione superiore nei casi contemplati dagli articoli 15 e 19 della legge, le Amministrazioni provvederanno alla formazione delle liste di carico o dei ruoli corrispondenti, e ne faranno la consegna al Tesoriere dell'Opera unitamente ad una copia del bilancio.

Dei conti consuntivi.

#### Art. 21.

L'esercizio finanziario comprende i proventi accertati, le spese occorse e i diritti acquistati dall'Opera pia o dai suoi creditori dall'1 di gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per la riscossione di tali proventi e per la liquidazione e il pagamento di quelle spese, l'esercizio si protrae fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo, e s'intende chiuso definitivamente alla stessa epoca.

#### Art. 22.

Il Tesoriere presenta il suo conto all'Amministrazione nel mese di maggio. In caso contrario, e così anche se il conto presentato appare inesatto o irregolare, l'Amministrazione può ordinarli di compilarlo o correggerlo dentro un breve termine, passato il quale ne ordinerà la compilazione o riforma per opera di un commissario sotto la responsabilità ed a spese dello stesso Tesoriere.

#### Art. 23.

Nel caso contemplato dall'art. 19 del presente Regolamento, il conto sarà redatto colle stesse norme e nella stessa forma del relativo bilancio.

#### Art. 24.

Il conto del Tesoriere sarà diviso in due parti, attiva e passiva. Ciascuna parte sarà suddivisa in titoli e capitoli corrispondenti a quelli del bilancio.

Le entrate non state prevedute nel bilancio ma soltanto nei ruoli suppletivi od ordini di riscossione saranno annotate nella parte attiva sotto il capitolo de' casuali.

#### Art. 25.

I mandati giustificativi del passivo saranno uniti al conto e citati ai debiti luoghi. I mandati od ordini speciali di pagamento soddisfatti con inversione di fondi saranno descritti nel capitolo cui appartiene la spesa, e non in quelli da cui l'inversione fu operata.

#### Art. 26.

Il conto del Tesoriere coi documenti relativi sarà dall'Amministrazione trasmesso alla Prefettura dentro il mese di giugno per l'approvazione prescritta dall'art. 15 della legge.

#### Art. 27.

Contemporaneamente al conto del Tesoriere verrà trasmesso il conto morale dell'Amministrazione.

#### Art. 28.

Nel conto morale l'Amministrazione dovrà:

1.° Far constare che tanto nelle riscossioni come nell'esecuzione delle spese si sono osservate le leggi ed i regolamenti;

2.° Descrivere la condizione finanziaria e morale dell'Opera pia, ed i miglioramenti che si ravvisino opportuni per meglio raggiungere lo scopo della medesima. Al quale effetto saranno dall'Amministrazione passati in esame la qualità delle rendite dello stabilimento, i mezzi di accrescerle, e la possibilità e convenienza di mantenere o ridurre od abolire talune spese.

#### Art. 29.

Le Amministrazioni faranno redigere una copia del conto approvato del Tesoriere per essere depositata nell'archivio dell'opera pia coi relativi documenti e coi ruoli dell'esercizio chiuso.

L'originale del conto sarà rimesso contro ricevuta al Tesoriere.

Di quanto sopra si farà constare con apposito verbale dell'Amministrazione.

#### Dei Tesorieri.

#### Art. 30.

La deliberazione di nomina del Tesoriere conterrà l'indicazione dell'ammontare e della qualità della sua cauzione, a termini dell'art. 11 della legge.

#### Art. 31.

Il Tesoriere che offre una malleveria in beni stabili dee presentare all'Amministrazione:

1.° I documenti che comprovano la proprietà di tali beni in esso od in chi ne consente il vincolo in suo favore;

2.° Una stima autentica del valore dei medesimi;

3.° I documenti che ne comprovano la libertà o dai quali risulta che hanno ancora un valore libero superiore alla somma di cauzione.

Art. 32.

Il Tesoriere che nel termine di tre mesi dalla partecipazione della sua nomina non abbia fornito la cauzione impostagli dovrà essere surrogato.

Art. 33.

Il Tesoriere che, cessando dalle sue funzioni, voglia ottenere lo svincolo della sua cauzione presenterà all'Amministrazione dell'Opera pia apposita istanza corredata dei documenti che giustifichino l'approvazione dell'ultimo suo conto finanziario e il versamento fatto a saldo d'ogni suo debito nelle mani del successore.

Art. 34.

Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione ed allo svincolo della cauzione sono a carico del Tesoriere.

Art. 35.

Le norme riguardanti le malleverie dei Tesorieri saranno anche osservate per le malleverie cui siano tenuti altri contabili od impiegati di Opere pie.

Art. 36.

I Tesorieri dovranno nel caso contemplato dall'art. 22 della legge rappresentare al delegato, sulla semplice visione delle credenziali di cui il medesimo sia munito, il fondo di cassa e comunicargli tutti i registri e le carte di contabilità.

Venendone richiesta, l'Amministrazione dovrà assistere nella persona di un proprio delegato alle verificazioni ordinate dall'Autorità governativa.

Il delegato sottoscriverà il verbale di verifica.

Della gestione economica.

Art. 37.

Nelle deliberazioni per acquisto di beni stabili le Amministrazioni di Opere pie faranno risultare:

- 1.° Della proprietà nel venditore colla produzione dei titoli relativi;
- 2.° Del possesso nel medesimo colla scorta dei registri catastali o censuari e, in difetto, con documenti equipollenti;

3.° Della sicurezza dell'acquisto, mercé dei certificati d'iscrizione ipotecaria o di altri vincoli a carico del venditore e dei possessori che lo abbiano preceduto pel corso degli ultimi trent'anni;

4° Del valore dell'acquisto, mediante relazione autentica di periti;

5.° Ed infine della convenienza dell'acquisto medesimo.

#### Art. 38.

Trattandosi di fare acquisto di stabili ad un pubblico incanto, l'Amministrazione dovrà osservare le condizioni e cautele che dalla Deputazione provinciale vengano stabilite, a pena in difetto che il contratto rimanga a rischio e pericolo personale degli amministratori.

La Deputazione provinciale determinerà il massimo dell'offerta che si potrà fare a nome del pio istituto.

#### Art. 39.

La trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti d'acquisto sarà promossa dall'Amministrazione nei modi e termini dalla legge prescritti.

L'Amministrazione dovrà eziandio prendere sotto la sua responsabilità e rinnovare in tempo utile l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche spettanti all'Opera pia.

Un mese prima della scadenza dal suo rango d'una iscrizione, la Deputazione provinciale provvederà direttamente per la rinnovazione della medesima a spese degli amministratori.

#### Art. 40.

Per le alienazioni di immobili l'Amministrazione farà constare alla Deputazione provinciale della necessità o convenienza del relativo contratto nell'interesse dell'Opera pia, e designerà l'impiego a farsi del prezzo di vendita.

Nelle Provincie Siciliane è mantenuto in vigore l'obbligo delle alienazioni portato dal Sovrano Decreto del 16 febbraio 1852.

#### Art. 41.

Le locazioni di beni stabili si faranno parzialmente per ogni potere.

Nei contratti di locazione si faranno espressamente rinunziare i conduttori a qualunque riduzione di fitto per tutti i casi fortuiti preveduti, e non preveduti, a norma delle leggi civili vigenti.

Art. 42.

L'esercizio delle farmacie proprie dei pii istituti sarà di regola dato in affitto.

Art. 43.

Per le deliberazioni di opere o di somministrazioni d'oggetti o di derrate dovranno essere preventivamente accertati il montare della spesa e la natura o il modo di esecuzione della medesima per mezzo di regolari stime, di piani e di capitolati.

Art. 44.

Dove l'Amministrazione ricorra alla Deputazione Provinciale per eseguire a licitazione o trattativa privata i contratti pei quali è prescritta la formalità dell'incanto dall'art. 13 della legge, dovrà dimostrare in modo particolareggiato la necessità o convenienza della sua domanda.

Art. 45.

Le deliberazioni di accettazione o di rifiuto di donazioni tra vivi o di disposizioni testamentarie, e così pure quelle di accettazione o rifiuto delle eredità intestate di persone ricoverate a cui il pio istituto sia chiamato per disposizione di legge, dovranno contenere la dimostrazione della loro convenienza.

A tale effetto saranno corredate di una copia o di un estratto della disposizione, dello stato attivo e passivo e della stima dei beni compresi nella donazione, nella eredità o nel lascito.

Art. 46.

L'Amministrazione dovrà eziandio assumere le opportune informazioni e deliberare nel merito dei richiami che vengano fatti contro le liberalità a favore dell'Opera pia.

Art. 47.

L'accettazione delle eredità sarà sempre fatta con beneficio d'inventario.

Durante la pratica per l'autorizzazione occorrente, l'Amministrazione dovrà fare tutti gli atti che tendono a conservare i diritti del pio istituto.

Art. 48.

L'Amministrazione che senza l'autorizzazione preventiva della Deputazione provinciale si renda attrice o convenuta in una lite estranea all'esazione delle rendite dell'Opera pia, sarà responsabile nella persona degli amministratori delle spese e dei danni dalla lite cagionati.

Per altro nei casi d'urgenza l'Amministrazione potrà fare qualunque atto conservatorio, sott'obbligo di riportare l'approvazione per la continuazione, ove d'uopo, degli atti di lite.

Della ingerenza governativa, provinciale e municipale nelle Opere pie.

Art. 49.

I Consigli comunali possono esaminare l'andamento e vedere i conti delle Opere pie locali, senza per altro dare ordini o disposizioni pel loro servizio o intervenire alle adunanze delle rispettive Amministrazioni.

Il Sindaco od altro delegato del Consiglio comunale può anche prendere visione sul luogo degli atti e contratti, non che dei registri delle Amministrazioni, con riferirne, occorrendo, al Prefetto.

Art. 50.

L'Autorità comunale indagherà se nel Comune siano lasciati o beni destinati a sollievo dei poveri e stornati dalla loro destinazione.

Riconoscendone l'esistenza, ne informerà il Prefetto trasmettendogli nello stesso tempo le più esatte notizie sulla entità e destinazione della fondazione pia.

Art. 51.

I notai ed altri pubblici uffiziali che riconoscano l'esistenza di qualche pia liberalità tra vivi o testamentaria ne trasmetteranno la notizia alle Autorità da cui dipendono od al Sindaco del Comune cui la fondazione riguarda.

Art. 52.

Nella facoltà spettante alla Deputazione provinciale di approvare i regolamenti indicati sotto i numeri 1 e 5 dell'articolo 15 della legge, è compresa l'approvazione dei soli regolamenti di amministrazione e servizio interno, esclusi per conseguenza gli statuti o regolamenti organici che determinano lo scopo e le basi costitutive di un'Opera pia, la sanzione dei quali è riservata al Governo.

Art. 53.

Nell'esercizio della facoltà accordata alla Deputazione provinciale dall'articolo 17 della legge dovrà la medesima farsi carico di astenersi da quelle indagini e pratiche che possano cagionare una spesa notevole all'Opera pia e non siano rigorosamente richieste dalla entità dell'interesse dello stabilimento.

Art. 54.

La Deputazione provinciale provvederà, occorrendo, per l'osservanza delle leggi sul patrocinio gratuito delle Opere pie, e suggerirà gli altri mezzi opportuni alla conservazione o difesa dei loro diritti.

Art. 55.

I bilanci ed i conti da approvarsi dal Re in conformità dell'art. 19 della legge saranno corredati della deliberazione della Deputazione provinciale.

I bilanci saranno trasmessi al Ministero dell'Interno dentro il mese di novembre ed i conti dentro il mese di luglio con apposita relazione del Prefetto.

#### Delle Congregazioni di carità.

##### Art. 56.

La designazione delle Opere pie che debbono essere amministrate dalla Congregazione di carità spetta principalmente, in via di proposta, al Consiglio comunale, il quale ne farà la consegna con apposita deliberazione.

##### Art. 57.

Il disposto dall'art. 50 del presente Regolamento è esteso alle Congregazioni di carità, le quali dovranno renderne informato il Consiglio comunale.

Le Congregazioni di carità daranno anche avviso al Consiglio comunale del rifiuto o della impossibilità degli amministratori od esecutori testamentari a promuovere la costituzione in corpo morale di una pia fondazione locale.

##### Art. 58.

La nomina generale o parziale del Presidente e degli altri membri della Congregazione di carità sarà pubblicata negli otto giorni successivi, e dentro lo stesso termine il Sindaco ne darà notizia al Prefetto.

#### Disposizioni generali.

##### Art. 59.

Quando per atto tra vivi o con disposizione testamentaria sia stabilita un'Opera di carità o beneficenza con designazione del personale incaricato di amministrarla, gli stessi amministratori od esecutori testamentari ne promuoveranno la costituzione in corpo morale a termini dell'art. 25 della legge.

Se gli amministratori od esecutori testamentari non possono o non vogliono compiere le relative pratiche, il Consiglio comunale o la Congregazione locale di carità da esso delegata promuoverà l'occorrente provvedimento.

##### Art. 60.

Nelle domande di costituzione in corpo morale di nuove Opere pie si dirà quale è la sede e la destinazione dell'istituto, quali i mezzi che porge la fondazione per sostenere le spese di amministrazione, e quali le circostanze di tempo e di luogo che rendono vantaggiosa la chiesta istituzione.

##### Art. 61.

Le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali indicate nell'art. 24 della legge non saranno valide se la domanda ottenne bensì la maggioranza dei voti

degli intervenuti, ma non ha raggiunto la maggioranza numerica dei membri onde il Consiglio è costituito.

Art. 62.

I richiami delle Amministrazioni nel senso dell'art. 18 della legge saranno dati in forma di ricorso ragionato al Re e potranno essere dalle medesime trasmessi direttamente al Ministro dell'Interno.

Disposizioni transitorie.

Art. 63.

Nella seconda quindicina del prossimo dicembre 1862 i Consigli comunali saranno convocati straordinariamente dal Prefetto per la costituzione delle nuove Congregazioni di carità a tenore dell'art. 28 della legge.

Art. 64.

Nella seconda quindicina del prossimo gennaio 1863 le Amministrazioni pie informeranno l'Autorità comunale degli istituti di carità e beneficenza esistenti nel Comune, mediante la presentazione di un memoriale in carta libera nel quale siano indicati per ciascun istituto il titolo e la denominazione, la destinazione, il sistema di amministrazione e la situazione economica.

Art. 65.

Le Opere pie che al primo gennaio 1863 non abbiano ancora un regolamento interno dovranno compilarlo e riportarne dentro l'anno l'approvazione della Deputazione provinciale.

Art. 66.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli ospedali si reggii che comunitativi e di altri pii istituti delle Provincie Toscane, i quali ricevono un sussidio dalla Cassa dei fondi generali, continueranno ad essere sottoposti all'esame ed all'approvazione del Ministro dell'Interno.

Saranno egualmente soggette all'approvazione del Ministro le deliberazioni degli ospedali e pii istituti delle stesse Provincie, le quali interessano il loro patrimonio o si riferiscono a spese non contemplate nel loro bilancio.

Art. 67.

Sino all'emanazione di un Regolamento generale ed uniforme sulla contabilità delle Opere pie, continueranno ad osservarsi nella materia le discipline vigenti, a termini dell'art. 57 della legge.

Art. 68.

Gli attuali impiegati sia amministrativi che contabili delle Opere pie conserveranno i loro posti sino a che le rispettive Amministrazioni abbiano altrimenti, provveduto, salvi in ogni caso i diritti competenti ai medesimi per disposizione di contratto o di speciale regolamento.

Dato in Torino addi' 27 novembre 1862.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno

U. Rattazzi.